

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Visto l'art. 29 lettera l) della legge 247/12

Vista la l. 241/90 e successive modificazioni

Visto il D.M. 55/14

Con delibera assunta durante la riunione del Consiglio del 26 ottobre 2020 ha adottato il presente regolamento

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPINAMENTO PARCELLE,
RICORSI IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA**

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti, o gli altri soggetti legittimati, richiedano all'Ordine il parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta, i ricorsi in prevenzione sulla parcella del professionista depositati dall'assistito e i tentativi di conciliazione di cui all'art 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, ovvero quelli ritenuti opportuni dal Consiglio dell'Ordine, fissando i termini per lo svolgimento e la conclusione del procedimento, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

TITOLO I

OPINAMENTO PARCELLE

ART. 2

Soggetti legittimati

L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere depositata solo ed esclusivamente in relazione all'attività professionale svolta dagli Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Venezia, nonché dai loro eredi o aventi diritto in forza di legge.

Nel caso di mandato congiunto, ogni professionista è tenuto a presentare autonoma istanza, dando atto della collegialità della difesa.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da un soggetto non legittimato, la domanda potrà essere rifiutata e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego, né a custodire gli atti depositati.

ART. 3

Presentazione dell'istanza e termine iniziale del procedimento

L'interessato al rilascio del parere di congruità deve presentare istanza scritta, redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito web del Consiglio dell'Ordine, da depositarsi in originale presso l'Ufficio di Segreteria corredata di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale. Al momento della presentazione la segreteria dell'Ordine provvederà ad apporre il timbro di avvenuto deposito, con la data e il numero di protocollo.

In ogni caso l'istanza deve contenere:

- i dati identificativi, i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica dell'istante;
- i dati identificativi del cliente o di chi ha conferito l'incarico, unitamente ad ogni riferimento utile a consentire l'efficace instaurazione del contraddittorio (residenza, recapiti telefonici, fax, indirizzi di posta elettronica ordinaria e di PEC);
- l'indicazione dell'oggetto dell'attività professionale svolta e l'indicazione del valore della pratica;

- l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte, riferendole alle corrispondenti voci dei parametri applicabili *ratione temporis*, e l'indicazione del momento in cui l'attività professionale si è esaurita;
- il grado di complessità delle questioni affrontate;
- il risultato conseguito;
- i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l'istante fonda le proprie ragioni di credito, in particolare, indicando la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito circa la regolamentazione del compenso ed i motivi per i quali tale accordo non sia sufficiente per richiedere l'ingiunzione di pagamento;
- l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede l'applicazione di aumenti rispetto ai parametri di base;
- l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte assistita
- ove la richiesta sia presentata ai fini dell'ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che l'istanza è presentata a tal fine;
- ove la richiesta sia presentata quale difensore d'ufficio, l'indicazione della natura dell'incarico;
- la notula debitamente redatta.

Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto a rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, su apposita modulistica.

Art. 4

Allegati

All'istanza dev'essere allegata, fascicolata, ed elencata in apposito indice, tutta la documentazione utile alla valutazione dell'attività svolta e, in particolare:

- documento di conferimento dell'incarico;
- la parcella di cui si chiede l'opinamento;
- le eventuali notule inviate al cliente;
- copia degli atti di causa;
- nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento;
- nel caso di richiesta in qualità di difensore d'ufficio, il provvedimento di nomina;

ART. 5

Responsabile del procedimento

L'istanza protocollata viene sottoposta al Consigliere delegato per la liquidazione delle parcelle il quale, senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dal deposito, provvede, secondo criteri di rotazione e di competenza, ad assegnare la pratica ad un Consigliere che assume così la funzione di "responsabile del procedimento" ai sensi degli artt. 5 e seguenti L. 241/90.

Per la richiesta di liquidazione di compensi superiori ad € 30.000,00, o per casi ritenuti di particolare complessità, l'istruttoria può essere affidata, oltre che al Consigliere responsabile, anche ad un Consigliere relatore.

Il Consigliere responsabile, in relazione a richieste di liquidazione di compensi di particolare entità od in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, sentito il Consiglio, può sospendere il procedimento di liquidazione e trasmettere il fascicolo al Consigliere all'uopo delegato al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L. 31 dicembre 2012, nr. 247.

ART. 6

Richiesta di integrazione istruttoria

Il Consigliere responsabile del procedimento può chiedere all'istante il deposito di integrazione documentale o chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine; può, inoltre, convocare l'istante per chiarimenti.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponda nei termini indicati, l'istanza viene dichiarata "allo stato improcedibile", con conseguente restituzione degli atti all'istante che sarà comunque tenuto al pagamento di una somma pari allo 0,50% dell'importo richiesto, e comunque non inferiore ad € 50,00.

ART. 7

Parere negativo

Qualora il Consigliere responsabile ritenga di esprimere parere in tutto o in parte negativo in relazione all'istanza, comunica all'iscritto i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta e assegna un termine non superiore a 10 giorni per presentare osservazioni scritte o produrre ulteriore documentazione.

ART. 8

Parere di Congruità

Per parcelle di valore superiore ad € 30.000 il Consigliere responsabile riferirà le proprie conclusioni in merito al parere da adottare al Consiglio che provvederà con apposita delibera.

Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare alla richiesta, corrispondendo comunque al Consiglio dell'Ordine, a titolo di rimborso delle spese di Segreteria, una somma pari allo 0,50% dell'importo richiesto, e comunque non inferiore ad € 50,00.

L'emissione del provvedimento è comunicata a cura dell'Ufficio di Segreteria, anche a mezzo PEC.

ART. 9

Termini

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione i termini sono sospesi sino all'adozione del relativo provvedimento.

I termini sono sospesi, inoltre, nel caso di richieste di integrazioni, dal momento della richiesta sino al deposito delle integrazioni richieste o sino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.

Il termine è altresì sospeso, previa dichiarazione del Consigliere responsabile, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine.

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

ART. 10

Costo del parere e ritiro dei documenti

Al rilascio di copia del parere all'iscritto consegue l'obbligo del pagamento di una tassa pari al 3,5% dell'ammontare dei compensi liquidati.

Qualora l'opinamento venga richiesto ai fini di presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento, o in ragione di altre procedure concorsuali, l'importo è dovuto nella misura fissa di € 50,00.

A seguito dell'emissione del parere l'iscritto deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro 30 giorni; decorso tale termine, la stessa sarà restituita all'iscritto con costi di spedizione a carico del destinatario.

TITOLO II

RICORSO IN PREVENZIONE

ART. 11

Presentazione del Ricorso in prevenzione

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente sulla parcella, ciascuno di essi può ricorrere al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L. 31 dicembre 2012, nr. 247.

Il ricorso in prevenzione sulla parcella è redatto in forma libera e deve essere depositato presso la Segreteria dell'Ordine unitamente alla documentazione ritenuta necessaria.

Il ricorso viene inviato senza indugio alla parte nei cui confronti è rivolto con l'avviso che ha la facoltà di accedere ai documenti eventualmente depositati dall'istante.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra l'intimato deve comunicare alla Segreteria dell'Ordine se intende o meno aderire al tentativo di conciliazione.

Nel caso di esito positivo della conciliazione, il rilascio di copia del verbale agli interessati è subordinato al pagamento in via solidale all'Ordine di un contributo pari al 3% dell'importo concordato in sede di conciliazione. Il rilascio di copia conforme del verbale munito di formula esecutiva è subordinato all'ulteriore versamento di € 80,00.

Nel caso di esito negativo della conciliazione e/o nel caso in cui le parti abbandonino la conciliazione dopo il primo incontro, gli interessati sono tenuti al pagamento in via solidale all'Ordine di un contributo pari al 1,5% dell'importo oggetto di richiesta.

Nel caso di esito negativo della conciliazione, il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può sempre rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata: in tal caso si applica l'art. 10.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e sia applica alle istanze di liquidazione protocollate a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine.

Venezia, 26 ottobre 2020